



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71

della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore 18:30 presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 GADLER Mirko | - Sindaco |
| 2 ECCHER Flavio | - Assessore |
| 3 OSS Giuliano | - Assessore |
| 4 PISONI Rosanna | - Assessore |

ASSENTE	
giust	ingiust

Assiste il vicesegretario comunale dott. Oliviero Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mirko Gadler nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che:

- con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *"dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

Atteso che:

- al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Vista la deliberazione consiliare n. 02 del 29.02.2016, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi I.M.U.P. e T.A.S.I., mentre rimane invariata la disciplina della T.A.R.I.;

Considerato che il Comune di Vignola Falesina da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e ss.mm.;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Ritenuto opportuno adottare il "regolamento tariffario", come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le

utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da Amambiente S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al Budget 2025;

Preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da Amambiente S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA di approvazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il servizio espletato da Amambiente S.p.A prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2025 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito
Costi fissi ambito (€)	4.112.463,00
Costi variabili di ambito (€)	3.806.505,00
Totale (€)	7.918.968,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da Amambiente S.p.A in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

Visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 08 del 10.04.2014, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 17.12.2014, n. 23 del 20.12.2017;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - approvazione modifiche;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Visto che in data 03/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol una convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, in particolare sia l'edilizia privata, sia i lavori pubblici compresa la gestione degli appalti e del servizio di segreteria. In particolare i Comuni di Fierozzo/Mlarotz, Frassilongo/Garait, Palù del Fersina/Palai en Bersntol, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol/Tolgamoas'chöft Hoa Valzegu' ont Bersntol hanno costituito la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un segretario generale e due vicesegretari comunali, e costituiscono un ufficio sovracomunale per la gestione associata e coordinata del servizio tecnico che comprende edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti. Resta inteso che tutto il personale di segreteria

dei cinque comuni e della Comunità, attualmente in servizio, continua a prestare la propria opera presso le sedi ove attualmente presta servizio.

Preso atto che le funzioni segretariali nel comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 27.01.2023, a decorrere dall'01.02.2023;

Visto che in data 20/01/2023 è stata stipulata tra i Comuni di Fierozzo e Vignola Falesina una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio finanziario.

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Fierozzo n. 1 del 18.01.2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario di Fierozzo la rag.ra Elisa Rodler, che in virtù della citata convenzione svolge analogo servizio anche presso il Comune di Vignola Falesina.

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2 dd. 03.05.2018 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il vice segretario comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa;
- il Responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 dicembre 2023, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 15.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 04.03.2024 con cui è stato approvato il P.I.A.O.;

Dato atto che si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto, resi separatamente in merito all'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. di prendere atto del Budget 2025 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da Amambiente S.p.A., allegati dimessi agli atti;

2. di approvare per l'anno 2025 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

- **QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**
(importi al netto di I.V.A. 10%) – 0135 Euro/litro;

- Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale 0,010 Euro/litro

- **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**
(importi al netto di I.V.A. 10%)

Comune	Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM.	QUOTA FISSA
Vignola Falesina	Componenti 1	30,43	-	30,43
Vignola Falesina	Componenti 2	54,78	-	54,78
Vignola Falesina	Componenti 3	70,00	-	70,00
Vignola Falesina	Componenti 4	91,30	-	91,30
Vignola Falesina	Componenti 5	109,56	-	109,56
Vignola Falesina	Componenti 6	124,78	-	124,78

- **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
(importi al netto di I.V.A. 10%)

IdComune	Componenti	QUOTA RACCOLTA	QUOTA SPAZZAM.	QUOTA FISSA
Vignola Falesina	Categoria 01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5783	-	0,5783
Vignola Falesina	Categoria 02.Cinematografi e Teatri	0,3712	-	0,3712
Vignola Falesina	Categoria 03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5179	-	0,5179
Vignola Falesina	Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7596	-	0,7596
Vignola Falesina	Categoria 05.Stabilimenti Balneari	0,5524	-	0,5524
Vignola Falesina	Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni	0,4402	-	0,4402
Vignola Falesina	Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4156	-	1,4156
Vignola Falesina	Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9323	-	0,9323
Vignola Falesina	Categoria 09.Case di Cura e Riposo	1,0790	-	1,0790
Vignola Falesina	Categoria 10.Ospedali	1,1135	-	1,1135
Vignola Falesina	Categoria 11.Uffici, Agenzie	1,3121	-	1,3121
Vignola Falesina	Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5266	-	0,5266
Vignola Falesina	Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2171	-	1,2171
Vignola Falesina	Categoria 14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5538	-	1,5538
Vignola Falesina	Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti	0,7165	-	0,7165
Vignola Falesina	Categoria 16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5365	-	1,5365
Vignola Falesina	Categoria 17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2775	-	1,2775
Vignola Falesina	Categoria 18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8891	-	0,8891
Vignola Falesina	Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2171	-	1,2171
Vignola Falesina	Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9409	-	0,9409
Vignola Falesina	Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str	8,3126	-	8,3126
Vignola Falesina	Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5862	-	6,5862
Vignola Falesina	Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4295	-	5,4295
Vignola Falesina	Categoria 24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3824	-	2,3824
Vignola Falesina	Categoria 25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2530	-	2,2530
Vignola Falesina	Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7455	-	9,7455
Vignola Falesina	Categoria 27.Ipermercati generi misti	2,3652	-	2,3652
Vignola Falesina	Categoria 28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9733	-	5,9733
Vignola Falesina	Categoria 29.Discoteche, Night Club	1,6487	-	1,6487

3. di approvare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € 0,281 al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in 20 litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;

4. di confermare per l'anno 2025 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,018 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2025 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da Amambiente S.p.A, soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad Amambiente S.p.A la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di stabilire per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in 80 litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in € 5,00 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in € 2,50 per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2025, tutte le altre agevolazioni in vigore per l'anno 2024 ed in particolare quelle previste dell'art. 14, del Regolamento succitato,
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad Amambiente S.p.A;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni;
- c) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del Codice del Contenzioso Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.

I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Mirko Gadler

Il Vicesegretario Comunale
dott. Oliviero Battisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).